

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1400 del 10/03/2025
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA SOCOGAS RETE S.R.L. S.r.l. CON IMPIANTO NEL COMUNE DI FERRARA, SS 16 ADRIATICA n. 96 - NUOVA AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1451 del 10/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno dieci MARZO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc 42000/2024/AS/TC

DPR 59/2013: adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, sostitutiva del titolo abilitativo settoriale Scarichi Idrici, relativa all'attività localizzata nel Comune di Ferrara, S.S. 16 Adriatica n. 96, richiesta dalla società **"SOCOGAS RETE s.r.l."** per l'esercizio dell'**attività di distribuzione carburanti con annesso bar**.

Il Dirigente Dott. Marco Roverati di ARPAE SAC di Ferrara

VISTO CHE:

il giorno 20/12/2024, la società **"SOCOGAS RETE s.r.l."** con sede legale nel Comune di Fidenza (PR), via Giorgio Perlasca n. 20/C, attraverso il proprio Legale Rappresentante, ha presentato al S.U.A.P. del Comune di Ferrara istanza per avviare il procedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento all'attività localizzata nel Comune di Ferrara, S.S. 16 Adriatica n. 96;

l'istanza è stata assunta agli atti del S.U.A.P. del Comune di Ferrara al PG n. 232536 del 20/12/2024 (pratica 3265/2024), poi trasmessa ad Arpae con nota datata 23.12.2024 (assunta al P.G. di ArpaE n. 233517 del 23.12.2024);

Per l'esercizio dell'attività la ditta intende conseguire l'AUA affinché ottenga il seguente titolo abilitativo settoriale:

- scarico idrico in acque superficiali di acque reflue, costituite da acque di prima pioggia ed acque reflue domestiche – competenze ArpaE;

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

Il SUAP del Comune di Ferrara con nota datata 30/12/2024 (assunta al PG di ArpaE n. 235274 del 30/12/2024) ha chiesto chiarimenti alla ditta relativamente all'istanza di AUA;

ArpaE SAC Ferrara ha comunicato con nota PG n. 1260 del 07.01.2025 la verifica della completezza documentale e richiesto al Comune il Parere sull'impatto acustico e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara il Nulla Osta idraulico;

Il Servizio Ambiente del Comune di Ferrara con nota datata 16/01/2024 (assunta al PG di ArpaE n. 9200 del 17/01/2025) ha espresso parere favorevole per la matrice impatto acustico con le seguenti prescrizioni:

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
- nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, tale Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti;

Il S.U.A.P. di Ferrara con nota datata 20/01/2025 (assunto al PG di ArpaE n. 9973 del 20/01/2025) ha trasmesso la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. n. 747 del 16/01/2025, nella quale si esprime il Parere favorevole, per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, nell'ambito del procedimento di AUA;

ArpaE SAC ha richiesto la relazione tecnica al Servizio Territoriale di ArpaE con nota P.G. n. 1262 del 07/01/2025;

ArpaE Servizio Territoriale con nota PG n. 11400 del 21/01/2025 ha espresso una valutazione tecnica non favorevole per incompatibilità con la normativa vigente in quanto il progetto prevede: il convogliamento delle acque di seconda pioggia nella condotta di scarico delle prime piogge; manca il pozzetto di ispezione e campionamento a monte dell'immissione dello scarico nel corpo idrico; non è previsto il degrassatore a monte dell'impianto di ossidazione per la depurazione delle acque reflue domestiche;

ArpaE S.A.C. ha comunicato al S.U.A.P. di Ferrara con nota P.G. n. 14248 del 24/01/2025 la proposta di preavviso di diniego per la suddetta valutazione tecnica non favorevole di ArpaE Servizio Territoriale;

Il SUAP di Ferrara con nota datata 24/01/2025 (assunta al PG di ArpaE n. 14335 del 24/01/2025) ha trasmesso il Parere del Servizio Ambiente del Comune sulla matrice impatto acustico;

Il SUAP di Ferrara con nota prot. n. 17195 del 29/01/2025 (assunta al PG di ArpaE n. 17130 del 29/01/2025) ha comunicato alla ditta l'avvio del procedimento di rigetto ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Il S.U.A.P. di Ferrara ha trasmesso con nota prot. n. 24754 del 10/02/2025 (assunta al P.G. di ArpaE n. 25481 del 10/02/2025) le controdeduzioni presentate dalla ditta, in seguito al possibile respingimento, ai sensi dell'art. 10-bis Legge 241/1990;

La società **“SOCOGAS RETE s.r.l.”** con nota datata 11/02/2025 (assunta al P.G. di ArpaE n. 28704 del 14/02/2025) ha trasmesso al SUAP di Ferrara e ArpaE la planimetria corretta dello scarico delle acque reflue derivanti dall’impianto in sostituzione dell’elaborato precedentemente inviato;

ArpaE SAC ha richiesto la relazione tecnica al Servizio Territoriale di ArpaE con nota PG n. 30595 del 18/02/2025, in seguito alla presentazione di osservazioni per possibile respingimento ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990;

ArpaE Servizio Territoriale ha espresso una valutazione favorevole con nota PG n. 34493 del 24/02/2025 condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Le acque di seconda pioggia devono essere inviate direttamente allo scarico terminale nel canale consortile Lanzagallo così come previsto nel punto 2-a) del paragrafo 4.1 della DGR 1860/2006 della Regione Emilia Romagna.
- 2) Il pozzetto di campionamento ufficiale relativo allo Scarico S1 delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche sarà quello contrassegnato con la lettera “X” posto subito a valle del pozzetto di ispezione “10” ed a monte dello scarico nel canale consortile Lanzagallo. Lo scarico S1 dovrà rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna “Scarico in acque superficiali” dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.
- 3) Il pozzetto di campionamento dovrà essere identificato e facilmente individuabile in sito, per esempio con vernice indelebile o con apposito cartello, l’apertura per il campionamento dovrà avere dimensioni comprese tra cm 50x50 e cm 60x60 per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza, dovrà avere un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta.
- 4) Dovrà essere fornita una planimetria aggiornata alle prescrizioni sopra dettagliate;

Il S.U.A.P. di Ferrara ha trasmesso con nota datata del 05/03/2025 (assunta al P.G. di ArpaE n. 42577 del 05/03/2025), la documentazione presentata dalla società **“SOCOGAS RETE s.r.l.”** il 04/03/2025 con allegate le planimetrie aggiornate in base alle indicazioni contenute nella sopracitata relazione tecnica di ArpaE Servizio Territoriale.

VISTI:

il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l’attuazione dello sportello unico*;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

VISTO CHE:

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

VISTI, inoltre:

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti

sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;

L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico

VISTE:

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATE:

- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che:

- il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
- in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).
- con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01/02/2024;
-con Delibera del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29/08/2024 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la società **"SOCOGAS RETE s.r.l."** ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, quantificati in 221,00 €.

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della società **“SOCOGAS RETE s.r.l.”** con sede legale nel Comune di Fidenza (PR), via Giorgio Perlasca n. 20/C Codice Fiscale 01685620344 e P.IVA 03782510014 per l'**attività di distribuzione carburanti con annesso bar**, sita nel Comune di Ferrara, S.S. 16 Adriatica n. 96, che comprende e sostituisce il titolo abilitativo settoriale in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue, costituite da acque di prima pioggia e domestiche, in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ArpaE

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
 - “Allegato Acqua - ArpaE” con accluse planimetrie di riferimento;
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del S.U.A.P. del Comune di Ferrara (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P.;
5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P., e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il S.U.A.P. competente

almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;

6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al S.U.A.P. del Comune di Ferrara ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante e agli altri Enti di competenti;
9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara;
10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.159/2011;
12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

Firmato Digitalmente

Il Responsabile del

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.